SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 667)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1969

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti, per i proprietari di autoveicoli residenti nella provincia di Trieste e nel territorio della provincia di Udine compreso nell'accordo italo-jugoslavo di Udine del 20 agosto 1965

Onorevoli Senatori. — Il Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia, i Consigli comunali della provincia di Trieste, le Organizzazioni delle categorie economiche operanti in ogni settore della provincia di Trieste, di Gorizia e del territorio della provincia di Udine compreso nell'accordo italojugoslavo del 20 agosto 1965, concordemente e da lungo tempo lamentano l'allarmante progressiva contrazione della domanda sul mercato interno dei prodotti e dei generi di consumo, contrazione accompagnata da crescente fuga di valuta italiana verso il territorio amministrato dalla Repubblica jugoslava.

Tale fenomeno è maggiormente sentito dai gestori di impianti di distribuzione di carburante, esistenti nei territori considerati, i quali da anni e con tutti i mezzi, compreso quello della serrata, reiteratamente deliberata, perseguono il fine di segnalare alle autorità competenti, locali e centrali, l'intollerabilità della loro propria situazione.

In forza dell'articolo 38 dell'accordo intercorso in Udine tra la Repubblica italiana e quella jugoslava, recante la regolamentazione del traffico di frontiera, si dispone la esenzione dal pagamento dei diritti doganali per il carburante che gli autoveicoli, in transito tra le due Zone, recano nel serbatoio direttamente collegato al motore.

Gli utenti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, residenti nelle zone sopra considerate, fanno uso, come logico ed umano, della esenzione loro concessa in misura rilevantissima, dato il grande divario di prezzo esistente, per il prodotto, tra le due Zone, con grave danno anche in altri settori commerciali.

Nella sola provincia di Trieste il 70 per cento del fabbisogno di carburante viene acquistato oltre frontiera, con una cospicua fuga annua di valuta italiana e con un danno per l'erario che è superiore a 3 miliardi di lire.

Per ovviare a tali inconvenienti si rende necessaria una legge che disponga la concessione di un contingente annuale di benzina, supercarburante, gasolio, olii lubrificanti ad imposta di fabbricazione ridotta, che raggiunga un livello sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno dei residenti nel territorio di Trieste e nella fascia del territorio di Udine compresa negli accordi per il traffico di frontiera conclusi tra Italia e Jugoslavia.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La riduzione del 75 per cento dell'imposta di fabbricazione, che oggi incide sul prezzo al consumo della benzina e dei carburanti in genere per il 70 per cento circa del prezzo di vendita, ridurrebbe lo stesso prezzo di vendita ad un livello pressochè uguale a quello praticato in Jugoslavia.

Occorre tener presente, incidentalmente, che la provincia di Gorizia già beneficia di contingenti annui di combustibili liquidi e lubrificanti in esenzione dell'imposta di fabbricazione in virtù dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, prorogato con legge 11 dicembre 1957, n. 1226 e ulteriormente prorogato con decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito, con modificazioni, in legge 2 febbraio 1967, n. 7.

È per tale ragione che, pur confinando la provincia di Gorizia con la Jugoslavia, al pari del territorio di Trieste e della provincia di Udine, non se ne fa cenno nel disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Va infine rilevato che l'adozione del disegno di legge proposto non comporta una riduzione di entrate fiscali, in quanto la riduzione del prezzo di vendita della benzina nelle zone su citate riporterebbe gli acquisti alla normalità e pertanto il minor gettito fiscale su ogni unità di prodotto venduto verrebbe ad essere compensato dall'aumento ad oltre due volte e mezzo delle unità vendute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori residenti nel territorio di Trieste e nel territorio della provincia di Udine compreso negli accordi per il traffico di frontiera conclusi tra Italia e Jugoslavia, viene concesso, a partire dal 1º maggio 1969, un contingente annuale di benzina, supercarburante, gasolii ed olii lubrificanti ad imposta di fabbricazione ridotta del 75 per cento.

Art. 2.

L'ammontare del contingente dei prodotti di cui all'articolo 1 ad imposta di fabbricazione ridotta, nonchè le modalità per la sua erogazione verranno stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenute presenti le annuali variazioni del numero dei veicoli immatricolati in base ai dati forniti dai locali ispettorati della motorizzazione civile.